

## **Sbagliare corsia al semaforo e passaggio col rosso, quale sanzione?**

Il Giudice di Pace di Fermo ritiene che l'automobilista che si incolonna nella corsia sbagliata al semaforo e procede nella direzione consentita dalla luce verde valevole per la fila accanto viola non la prosecuzione della marcia con semaforo proiettante luce rossa ma quella della segnaletica stradale in generale

### **IL CASO**

Un automobilista in presenza di un gruppo semaforico di regolazione della circolazione all'accensione della luce verde trovandosi incanalato nella corsia valevole per la fila accanto prosegue la marcia diritto e non svoltando a destra, manovra vietata dalla luce rossa semaforica afferente la stessa corsia. Inchiodato dalla documentazione fotografica annessa all'impianto semaforico veniva sanzionato per la violazione dell'articolo 146, terzo comma del codice della strada. Alla notifica proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Fermo

### **LA DECISIONE**

Il Giudice onorario rileva che nel ricorso si rappresenta come la violazione non si fosse configurata, avendo l'automobilista ottemperato alla segnalazione semaforica marciando nella direzione (diritto) per la quale il semaforo proiettava il via libera, pur impegnando la corsia designata alla svolta a destra. Il giudicante rileva come, dalla documentazione fotografica, si evinca che la manovra compiuta dal ricorrente sia proprio come da lui descritta e, sottolinea che in tale ipotesi si deve ritenere come la violazione compiuta non ricada nella previsione normativa contestata passaggio con semaforo proiettante luce rossa, ma piuttosto concerna l'omesso rispetto della segnalazione stradale fattispecie comunque diversa. Richiama anche la giurisprudenza in materia che recita che conducenti dei veicoli che proseguono la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo vietino la marcia stessa rischiano una sanzione per violazione di questa fattispecie. Capita spesso, prosegue il giudice, che in prossimità degli incroci, ove siano presenti più luci semaforiche per disciplinare il traffico nelle diverse direzioni chi si trova su una determinata strada potrà dunque trovarsi davanti un impianto semaforico che impone lo stop, ad esempio, a chi deve proseguire diritto, mentre presenta luce verde per chi deve svoltare. Per agevolare e rendere ordinato il passaggio, in prossimità di questi incroci solitamente la carreggiata si divide in corsie, con una presegnalazione affinché l'utenza stradale sia messa in grado di incanalarsi preventivamente e tempestivamente, ovvero i veicoli si mettano in fila, letteralmente, in attesa che il semaforo dia loro il via libera per procedere nella direzione prescelta. A quale automobilista, però, non è mai capitato di trovarsi, per errore, incanalati nella corsia sbagliata e vedere il semaforo diventare "verde" proprio nella direzione in cui si desidera procedere? Alcuni conducenti, di fronte a tale situazione decidono comunque di procedere la marcia nel verso consentito dal semaforo, pur trovandosi nella corsia dove il semaforo segna rosso: insomma, corsia sbagliata e direzione giusta. E la questione riguarda le conseguenze che assume un simile atteggiamento di fronte alla legge, perché non di rado chi decide di agire in questo modo si vede recapitare a casa una sanzione per violazione della prosecuzione della marcia vietata dalla luce semaforica. In diverse occasioni i giudici di merito lungo lo stivale hanno deciso di "salvare" il conducente distratto o incanalato erroneamente che, però, avesse deciso di procedere nella direzione consentita dal semaforo della corsia accanto.

## **UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERMO**

Il Giudice di Pace di FERMO avv. Serenella Monachesi alla udienza nella causa civile distinta con il numero 1334/20 R.G. accoglie il ricorso avverso una violazione di prosecuzione della marcia con semaforo proiettante luce rossa ritenendo invece sussistente la violazione della osservanza della segnaletica stradale in generale.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento in epigrafe rappresentando come la violazione non si fosse configurata, avendo ottemperato alla segnalazione semaforica, marciando, nella direzione ( diritto ) per la quale il semaforo proiettava il via libera pur impegnando la corsia designata alla svolta a destra.

Si costituiva ritualmente parte resistente che contestava tale argomentazione , allegando la documentazione fotografica relativa alla contestazione .

Stante alla documentazione versata in atti si pronunciava sentenza .

Effettivamente la descrizione della manovra compiuta dal ricorrente si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata: in tal caso si deve ritenere come la violazione compiuta non ricada nella previsione normativa contestata dell'art. 146 CDS, ma piuttosto concerne l'omessa rispetto della segnalazione stradale, fattispecie comunque diversa.

Consegue che il ricorso deve trovare accoglimento.

Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che sussistano i giusti motivi che consentono la integrale compensazione .

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando così provvede:

- accoglie il ricorso;
- annulla il provvedimento impugnato;
- revoca la sanzione amministrativa applicata;
- dichiara integralmente compensate le spese.